



CITTA DI AMANTEA

(Provincia di Cosenza)

Ufficio del Sindaco

Ordinanza Sindacale n°132 del 04 dicembre 2019

Città di Amantea (Provincia di Cosenza)	
Publicazione all'Albo Pretorio	N° Reg. 723
Dal	04 DIC 2019
Al	19 DIC 2019



Oggetto: Non conformità acqua destinata al consumo umano. Divieto utilizzo acqua fontanelle pubbliche poste in Piazza San Francesco a Campora San Giovanni.

VISTA la nota prto.899 Sian Tirreno del 28.11.2019 a firma del Dirigente Medico Ref. Sian Tirreno dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Cosenza assunta al protocollo dell'Ente in data 29.11.2019 prot. n°15632 con la quale viene comunicata la non conformità dell'acqua destinata ad uso potabile (per superamento limiti parametri previsti dal D.Lgs. 31/01 e ss.mm.ii.), del campione prelevato dall'ARPACAL in data 26.11.2019 presso le fontanelle pubbliche collocate in Piazza San Francesco della Frazione Campora San Giovanni;

CONSIDERATO che si rende necessario, per la tutela della salute pubblica, adottare apposita ordinanza contingibile ed urgente che disponga il divieto dell'utilizzo dell'acqua per scopi potabili ed alimentari della predetta fontanella fino al rientro dei valori previsti per il consumo umano per come previsti dal D.Lgvo 31/2001;

RITENUTO dover provvedere in merito dando seguito alla richiesta dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Cosenza;

VISTO il D.Lgvo 18 agosto 2000, n°267;

ORDINA

Il divieto di utilizzo dell'acqua ad uso potabile ed alimentare delle fontanelle pubbliche collocate in Piazza San Francesco della Frazione Campora San Giovanni.

Il presente provvedimento rimarrà in vigore fino alla promulgazione di specifico provvedimento di revoca;

Il Responsabile del Servizio tecnico manutentivo a provvedere alla chiusura delle stesse al fine di evitarne l'uso agli eventuali avventori.

Disporre che copia della presente venga pubblicato all'albo pretorio online del comune "www.comuneamantea.gov.it"

Tale pubblicazione, atteso il numero imprecisato di soggetti potenzialmente interessati è da intendersi a tutti gli effetti quale forma di pubblicità ai sensi dell'art. 8 comma 3, della Legge 241/90 e ss.mm.ii, fermo restando ogni ulteriore forma di pubblicazione ritenuta idonea ed opportuna.

Contro la presente Ordinanza è ammesso ricorso all'Autorità Giudiziaria Amministrativa competente per territorio ai sensi dell'art. 21, comma 1 della Legge 1034 /1971, da proporsi entro sessanta giorni dalla scadenza del termine, decorrente dalla notifica della presente, o in alternativa, al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni(D.P.R. 24 novembre 1971, n°1199 art.9).

dalla Residenza Municipale, li 04 dicembre 2019

Il Sindaco
(Dott. Mario Pizzino)